

Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, di membri di istituti di vita consacrata e di altri operatori ecclesiali nella Chiesa slovena

La Conferenza Episcopale Slovena (CES), il 7 marzo 2006 a Ljubljana, nel corso della sua Assemblea ordinaria, aveva adottato le “Linee guida per i casi di abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti o di altri operatori ecclesiali”. Tenendo conto dell’esperienza di questi anni, del modo di trattare gli abusi sessuali e delle nuove norme della Santa Sede in questo campo, con il presente documento aggiorniamo adeguatamente le “Linee guida” dell’anno 2006¹. Le nuove “Linee guida” valgono per l’intero territorio della CES e concernono i chierici, le persone consacrate e i laici che svolgono ministeri ecclesiali.

I. INTRODUZIONE

1. Abuso sessuale è ogni atto non-verbale, verbale o fisico, attraverso cui, per libidine, si viola la dignità e si supera il limite di un’altra persona, di qualsiasi età o sesso. La violenza sessuale danneggia gravemente i bambini ed i giovani e ferisce la loro dignità e la loro integrità. Tali atti sono commessi intenzionalmente, contro la volontà della vittima, senza il suo consenso e con manipolazione e sono pertanto definiti come una violenza, perché l'autore sfrutta il proprio potere, la propria influenza e il proprio status sociale, abusando della fiducia e del rispetto della vittima. Quando si tratta di violenza sessuale nei confronti dei bambini, il reato è molto più grave. I bambini non sono preparati al superamento dei limiti della loro dignità di persona umana, non lo capiscono e, a causa della loro posizione subordinata e di uno sviluppo emotivo e fisico ancora incompiuto, non sono in grado di dare il loro consenso, e quindi non ne sono responsabili. La gravità dell’abuso sessuale si misura attraverso le conseguenze dell’atto compiuto. Quando si parla di violenza sessuale, si pensa in primo luogo allo stupro, che rappresenta in realtà solo una piccola parte di tali tipi di violenza. La maggior parte degli abusi è rappresentata da altri meccanismi previi di dipendenza dai rapporti e di dimostrazione di forza su vittime intenzionalmente selezionate.

2. L’abuso sessuale dei bambini e dei giovani avviene in tutti gli ambiti sociali e anche nella

¹ Cf. Slovenska škofovska konferenca, *Smernice za ravnanje v primeru spolnega zlorabljanja mladoletnih oseb s strani duhovnikov ali drugih pastoralnih delavcev* z dne 7.3.2006, in: *Sporočila slovenskih škofij* 4/2006, pp. 64–67; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Guida alla comprensione delle procedure di base riguardo alle accuse di abusi sessuali* del 12.4.2010, in: *Sporočila slovenskih škofij* 5/2010, pp. 97–98; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data (m. p.) Sacramentorum sanctitatis tutela e Norme sui delitti più gravi*, del 21.5.2010, in: *Sporočila slovenskih škofij*, 10/2010, allegato, pp. 1–8. Quest’ultimo documento stabilisce alcune modifiche e completa la lettera apostolica del papa Giovanni Paolo II, *m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30.4.2001; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 3.5.2011, in: *Sporočila slovenskih škofij* 7/2011, pp. 142–144.

Chiesa. Nella sua missione la Chiesa incontra regolarmente i minori, impegnandosi nella loro educazione umana e spirituale, e dedica molta cura ed attenzione alla loro formazione. La sua missione, quindi, le impone l'obbligo particolare di far tutto ciò che è in suo potere per la protezione dei bambini e dei giovani, in ambito preventivo e curativo.

3. La Chiesa è consapevole delle gravi conseguenze degli abusi sessuali, soprattutto se l'autore del reato è un chierico, una persona consacrata o un altro operatore pastorale. L'abuso sessuale causa alla vittima e alla sua famiglia un danno fisico, spirituale, psichico, affettivo e materiale e, nello stesso tempo, sminuisce l'annuncio cristiano e la credibilità della Chiesa, con conseguente grave danno anche alla comunità ecclesiale. In caso di abuso sessuale nei confronti di bambini e di minori, la Chiesa ha l'obbligo in primo luogo di proteggere la vittima e di offrirle un aiuto adeguato e, contemporaneamente, di avviare le opportune procedure istruttorie e giudiziarie, collaborando in questo con la pubblica autorità.

4. Lo scopo delle *Linee guida* è quello di proteggere i minori e di aiutare le vittime a trovare sostegno e riconciliazione. Il primo responsabile del trattamento dei reati di abusi sessuali su minori da parte di chierici è il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore.

II. NOZIONE CANONISTICA DI ABUSO SESSUALE SU MINORI

5. La Chiesa ha completato la nozione di abuso sessuale nei confronti di minori, come delitto previsto dal can. 1395 §2 del *Codice di Diritto Canonico* (CIC), attraverso il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST) del 2001 e 2010. Secondo tali norme, commette il delitto di abuso sessuale il chierico che in qualsiasi modo abusa sessualmente di un bambino o di un giovane di meno di diciotto anni di età, oppure che, tramite violenza, minacce o in modo pubblico, abusa sessualmente di un'altra persona di qualsiasi sesso od età. Nel primo caso, il procedimento penale è riservato alla *Congregazione per la Dottrina della Fede*; nel secondo caso, invece, il responsabile delle indagini preliminari e del proseguimento del processo giudiziale è il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore. Il *Motu proprio* definisce "*delictum cum minore*" qualsiasi abuso sessuale fisico, diretto o indiretto, su minori, ma include anche altra violenza sessuale indiretta, sia verbale sia non verbale, come le allusioni agli atti sessuali, l'uso della pornografia e l'esibizionismo. Inoltre, in questi delitti sono inclusi l'acquisizione, la detenzione o la distribuzione di materiale pornografico concernenti persone di età inferiore ai quattordici anni, che il chierico utilizza per sua libidine in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento (cfr. art. 6 § 1,2). La persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione è equiparata al minore (cfr. SST, art. 6 § 1,1).

6. Secondo l'art. 7 del m.p. SST, l'azione criminale degli abusi sessuali si estingue per prescrizione in vent'anni a partire dalla maggior età della vittima. La *Congregazione per la Dottrina della Fede* ha il diritto di derogare alla prescrizione per i singoli casi.

III. PROCEDIMENTO CANONICO

7. Tutte le fasi del procedimento canonico devono essere svolte nel rispetto della dignità umana e della protezione della reputazione della vittima, dell'accusato e degli altri interessati (cfr. can. 1717 § 2 del CIC). Particolare attenzione è rivolta alla protezione della vittima da ulteriori abusi e alla tutela degli altri membri della comunità. La Chiesa, in riferimento agli abusi sessuali dichiarati, è obbligata a proteggere la fonte delle informazioni.

8. Se l'abuso sessuale è collegato con un altro delitto, commesso contro la dignità del sacramento della Penitenza (cfr. art. 4 *SST*), secondo la Lettera circolare della *Congregazione per la Dottrina della Fede* del 3.5.2011 il denunciante ha il diritto di esigere che il suo nome non sia rivelato al sacerdote denunciato. Secondo il can. 1719 del CIC, la documentazione dell'intero procedimento deve essere conservata negli archivi segreti della Curia.

9. Di una denuncia anonima si prende solo atto. Essa viene verificata nel caso in cui contenga sufficienti informazioni credibili, tali da giustificare un dubbio di abuso sessuale. Se il Vescovo del luogo o il suo delegato riceve un messaggio anonimo, a seconda del caso, può avere un colloquio con la persona a cui il messaggio si riferisce. Se la denuncia è solo orale, si comunica al denunciante che deve essere trasmessa per iscritto.

La responsabilità del Vescovo del luogo e del Superiore Maggiore

10. A norma della *Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 3.5.2011 (cfr. nota 1), tra le responsabilità importanti del Vescovo del luogo o del Superiore Maggiore, per proteggere i bambini e i giovani vi è l'obbligo di prendere adeguate misure nei casi di abusi sessuali su minori nella propria Diocesi o Istituto di vita consacrata. Eventuali organi consultivi per la vigilanza ed il discernimento nei singoli casi non possono sostituire il discernimento dell'Ordinario e la sua *potestas regiminis*.

11. Il Vescovo del luogo, a norma del can. 1717 § 1 del CIC è responsabile delle indagini preliminari (*indagine praevia*) sugli abusi sessuali nei confronti di minori commessi dai chierici della propria Diocesi, dai membri degli Istituti di vita consacrata nominati con suo decreto in una determinata parrocchia della Diocesi (cfr. can. 1320 del CIC), e da altri operatori ecclesiali. Nel caso in cui il dubbio del delitto di abuso sessuale su minori commesso da parte dei chierici è confermato, il Vescovo trasmette il caso alla *Congregazione per la Dottrina della Fede*, che è competente per il proseguimento del trattamento e dell'indagine sugli abusi sessuali.

12. Negli altri casi concernenti i membri degli Istituti di vita consacrata, dell'introduzione di adeguate procedure di indagine sono competenti, con uguale responsabilità, i Superiori Maggiori, a cui si raccomanda, al fine di proteggere le vittime e le potenziali vittime, e per tutelare la comunità ecclesiale, di informare il Vescovo del luogo circa i casi di abusi sessuali avvenuti nei loro Istituti, nonché circa le procedure che hanno avviato.

13. La denuncia può essere presentata in qualsiasi momento dalla presunta vittima o dai suoi tutori, nonché da tutti coloro che ne hanno avuto notizia certa al Vescovo del luogo, mentre per i casi concernenti i membri degli Istituti di vita consacrata ai loro Superiori Maggiori. La denuncia può essere fatta anche al gruppo di periti (vedi n. 16), che aiutano il denunciante nell'indirizzare la denuncia all'autorità competente. In caso di assenza o di impedimento dell'autorità competente, la denuncia può essere presentata a colui che amministra la Diocesi *ad interim*, mentre per gli Istituti di vita consacrata a colui che è designato secondo gli statuti propri a guidare l'Istituto in assenza del Superiore Maggiore.

Immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia o dopo aver ricevuto la comunicazione di un dubbio di abusi sessuali su minori, il Vescovo del luogo, personalmente o tramite delegato, deve entrare in contatto con la vittima o con i suoi genitori o tutori. La vittima, oppure i suoi

genitori o rappresentanti, possono presentarsi al colloquio accompagnati da una persona di fiducia.

14. Il Vescovo del luogo, dopo aver ricevuto comunicazione dell'esistenza di un dubbio di abuso sessuale su minori, valuta quando e come informare l'accusato della denuncia, dandogli la possibilità di spiegarsi.

Il delegato del Vescovo e il gruppo di periti

15. Il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore può nominare un delegato speciale per offrire aiuto nelle procedure di trattamento degli abusi sessuali, il quale deve essere sacerdote, esperto in campo giuridico e deve possedere alcune altre conoscenze professionali necessarie. La CES inoltre si avvale di un *gruppo di periti per i casi di trattamento degli abusi sessuali*, presieduto dal delegato nominato dalla CES.

16. Le competenze del *gruppo di periti* che offre assistenza alle vittime ed è a disposizione dei Vescovi, sono specificate da un Regolamento e sono di natura consultiva. Il gruppo è composto da tre membri, esperti nel campo della psicoterapia, del diritto canonico e civile, e della teologia, i quali a seconda delle necessità cooperano con altri collaboratori esterni.

17. Il delegato, nei casi in cui esiste un dubbio di violenza sessuale su minori da parte di chierici, di membri di Istituti di vita consacrata e di altri operatori ecclesiali, può essere di aiuto nello stabilire i primi contatti con la vittima ed è a disposizione del Vescovo del luogo o del Superiore Maggiore nell'introduzione della procedura adeguata (cfr. cann. 1717–1719 del CIC).

L'indagine previa a norma dei can. 1717–1719 del CIC

18. Chiunque venga a conoscenza di abusi sessuali nel lavoro con i minori, nel quadro delle attività pastorali o educativo-formative della Chiesa, è tenuto ad informarne il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore.

19. Quando il dubbio di abuso sessuale è fondato, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore, a norma del can. 1717 del CIC dà avvio all'indagine preliminare (*indagine praevia*). Il Vescovo tramite decreto (cfr. can. 1719 del CIC) determina l'oggetto dell'indagine e nomina la persona che svolgerà l'indagine preliminare e il notaio. L'investigatore, secondo il can. 1717 § 3 del CIC ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo giudiziario. Se, in seguito, si procede con il processo giudiziario, questi non può farvi da giudice.

20. In questa fase è necessario informare l'imputato, se non lo si è già fatto prima, del contenuto delle accuse e del suo diritto di difesa. In ogni colloquio con la vittima, con l'imputato e con i testimoni si prendono degli appunti scritti, mentre durante il processo si redige di volta in volta un verbale, che deve essere firmato da tutti i presenti.

21. L'indagine previa verifica la fondatezza del dubbio di abuso sessuale. Il Vescovo la conclude con un decreto (cfr. can. 1719 del CIC). Se l'indagine conferma il dubbio del delitto di abuso sessuale su minore da parte di un chierico, diocesano o consacrato, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore trasmette il caso, insieme al suo voto, alla *Congregazione per la Dottrina della Fede*. Nel caso di infondatezza di un'accusa o di un sospetto, l'Ordinario

deve provvedere ad annotarlo nel decreto conclusivo degli atti dell'indagine previa. Suddetto decreto va conservato insieme agli atti dell'indagine come previsto dal can. 1719 CIC. È compito dell'Ordinario ristabilire attraverso delle misure adeguate la buona reputazione della persona ingiustamente accusata o sospettata (cfr. can. 1717 § 2 CIC e/o can. 220 CIC).

22. Il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore, se richiesto dal bene comune, può applicare in qualsiasi fase del processo le disposizioni del can. 1722 del CIC ed imporre dei provvedimenti cautelari. In questo caso, può vietare al chierico, fino al termine del processo ecclesiale, di svolgere il ministero sacro o altri compiti, può imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo o territorio, nonché vietargli la partecipazione pubblica alla Santa Eucaristia (cfr. art. 19 SST).

Invio del caso alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* e svolgimento della procedura per i chierici

23. Dopo la conferma del dubbio di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico, diocesano o consacrato, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore trasmette i risultati dell'indagine insieme al suo parere (*votum*) alla *Congregazione per la Dottrina della Fede*. Quest'ultima decide se la procedura continuerà presso la *Congregazione* stessa o se delegherà il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore, fornendo le istruzioni per svolgere il processo penale giudiziale o amministrativo. A norma del paragrafo 2 dell'art. 21 SST, la *Congregazione* nei singoli casi può permettere di concludere il processo per decreto extragiudiziale (cfr. can. 1720 del CIC). L'irrogazione di pene perpetue, come per esempio la dimissione dallo stato clericale, esige di regola un processo penale giudiziario. Secondo il can. 1342 del CIC i Vescovi del luogo non possono infliggere pene perpetue per decreto extragiudiziale. Ai sensi dell'art. 21 delle norme SST le pene espiatorie perpetue possono essere inflitte con decreto extragiudiziale solo dietro mandato della *Congregazione per la Dottrina della Fede*.

24. La *Congregazione per la Dottrina della Fede*, a causa di circostanze particolari, può avocare a sé l'esame della causa. Anche il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore ha la possibilità di deferire il caso, senza indagine previa, direttamente alla *Congregazione*. In questo caso, l'indagine previa può essere effettuata dalla *Congregazione* stessa (cf. artt. 16 e 17 SST). Nei casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, la *Congregazione* ha il diritto di deferire direttamente al Papa la decisione in merito alla dimissione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato (cfr. art. 21 § 2 SST).

25. Se la *Congregazione* decide che, a norma dei cann. 1721-1728 del CIC, si avvii il processo penale giudiziario, il Vescovo del luogo deve consegnare tutti i documenti al promotore di giustizia, che presenterà al giudice il libello di accusa. Il can. 1425 § 1, 2° del CIC prevede che il tribunale collegiale che ha il compito di giudicare i delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale, deve essere composto di tre giudici. I giudici, il promotore di giustizia, l'avvocato e il notaio devono essere sacerdoti e tutti, tranne il notaio, dottori in diritto canonico (cfr. art 14 SST). La *Congregazione per la Dottrina della Fede* può concedere una dispensa dai requisiti del sacerdozio e del dottorato in diritto canonico (cfr. art. 15 SST).

26. Le sanzioni penali canoniche contro il chierico, il cui abuso sessuale nei confronti di un minore risulti provato, sono sia misure che limitano tutto il suo ministero pubblico, sia misure

che proibiscono il contatto con i minori, sia altre pene ecclesiastiche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Durante la procedura di indagine, la Chiesa, e in particolare tutti i collaboratori e le persone coinvolte, hanno il dovere di proteggere la reputazione della vittima e dell'indagato. Al termine delle indagini e dopo la sentenza, una copia di tutti i documenti, che devono essere conservati negli archivi segreti della Curia, deve essere trasmessa d'ufficio alla *Congregazione per la Dottrina della Fede*.

27. Il chierico, diocesano o membro di un istituto di vita consacrata o apostolica, che è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale ha il diritto di presentare ricorso o fare appello secondo il diritto entro un mese alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* (cfr. art. 28 SST). Nel caso in cui in qualunque momento del processo penale si verifichi con certezza l'innocenza del chierico, il giudice deve pronunciare una sentenza assolutoria a norma del can. 1726 CIC. L'Ordinario del luogo deve adottare in tal caso tutte le misure più opportune per restituire al chierico la buona reputazione, che è stata lesa da accuse ingiuste.

Conseguenze per il colpevole

28. Il chierico o qualsiasi altro autore, che è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su un minore, durante il processo e dopo l'inflizione della pena, non può più in alcun caso lavorare in un ambiente dove potrebbe entrare in contatto con potenziali nuove vittime. L'esperienza dimostra che gli autori, anche dopo aver completato con successo una terapia, in molti casi ripetono i reati. Nel caso in cui l'autore del reato sia in grado di svolgere qualche altro ministero ecclesiale in un ambito, in cui non avesse contatto con i minori, si richiede il parere previo di un perito, per stabilire di quale forma di disturbo sessuale si tratti e se possa essere superato con una delle modalità terapeutiche esistenti. Sull'eventuale ritorno del colpevole al ministero ecclesiale decide l'autorità ecclesiastica competente.

29. Il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore deve vigilare sul rispetto, da parte dell'autore del reato, di tutte le sanzioni e le restrizioni inflitte, anche nel periodo del suo pensionamento. Il chierico non sarà in nessun modo riassegnato al ministero o trasferito ad altra diocesi se rappresenta un rischio per i minori e per la comunità in generale. Questo tipo di misura può essere presa anche nel caso di prescrizione del reato. Nel caso in cui l'autore del reato sia trasferito in un altro ambiente, il Vescovo del luogo deve informare per iscritto il nuovo responsabile della problematica concernente l'autore del delitto. Tali misure si applicano anche ai membri degli Istituti di vita consacrata.

30. Il presunto colpevole, al momento del procedimento disciplinare e penale, ha il diritto ad un sostentamento dignitoso.

I dipendenti laici nei servizi ecclesiali

31. Se gli autori di abusi sessuali su minori sono dipendenti laici in posti di lavoro ecclesiali, sia regolarmente assunti, sia pagati per prestazione, sia volontari, si procede in conformità ai rispettivi regolamenti ecclesiali di lavoro. Per giudicare se il dipendente laico indagato ha commesso un reato di violenza sessuale nei confronti dei minori, nella definizione di abuso sessuale valgono i criteri canonici. I dipendenti che hanno commesso tali reati non possono in alcun caso continuare a lavorare nel campo educativo-formativo con i bambini o i giovani, nelle parrocchie, nelle scuole cattoliche o in qualsiasi altro ambiente ecclesiale.

IV. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI STATALI COMPETENTI IN MATERIA PENALE

32. Gli abusi sessuali nei confronti di minori sono definiti come delitto nel diritto canonico e secondo il *Codice penale della Repubblica di Slovenia* (*Gazzetta Ufficiale della RS*, n. 55/2008 del 4.6.2008, cfr. art. 90, 173-176). Per una maggiore protezione delle vittime e per perseguire più efficacemente gli autori, la Chiesa collabora con gli organi civili incaricati dei procedimenti penali nell'ambito delle loro competenze. L'autorità ecclesiastica competente deve, in particolare, tener conto delle previsioni delle leggi civili relative alla denuncia dei delitti alle autorità nazionali competenti, rimanendo sempre e comunque inviolabile il foro interno sacramentale. Nei contatti con gli organi statali competenti per le procedure penali il delegato nominato dalla CES può essere di aiuto ai Vescovi o ai Superiori Maggiori.

33. Il Vescovo del luogo o un suo delegato, in occasione del primo colloquio con la vittima o i suoi parenti, li avvisa della possibilità di fare denuncia alle autorità statali, se tale denuncia non è stata ancora presentata.

34. A norma del *Codice di procedura penale*, le autorità pubbliche e le organizzazioni di pubblica autorità hanno l'obbligo di denunciare le azioni penali il cui autore viene perseguito d'ufficio, se ne vengono informati o se ne vengono a conoscenza altrimenti; ogni altra persona può denunciare un delitto (cfr. artt. 145 e 146 ZKP-OCT 3, *Gazzetta Ufficiale della RS* n. 8/2006 del 26.1.2006). La *Legge sulla prevenzione della violenza domestica* all'art. 6 prevede che le organizzazioni non governative e gli individui, che per il loro lavoro vengono a conoscenza di circostanze in base alle quali si possa desumere che vi sia violenza, hanno l'obbligo di informarne il Centro di assistenza sociale, tranne nei casi in cui la vittima è contraria e che non si tratti di dubbio di un reato perseguibile d'ufficio (*Gazzetta Ufficiale* 16/2008 del giorno 15.2.2008). La *Legge sull'assistenza sociale* (*Gazzetta Ufficiale della RS* 3/2007 del giorno 12.1.2007) al secondo paragrafo dell'art. 91 prevede che gli organi statali o le istituzioni e le organizzazioni che, nel loro lavoro, verificano l'esistenza di un pericolo per un bambino, un giovane o una persona incapace sono obbligati di avvertire il centro di assistenza sociale responsabile per la propria area di intervento.

35. Al fine di proteggere le vittime e per perseguire più efficacemente i colpevoli, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore informa le autorità statali competenti di ogni dubbio serio e convincente di abusi sessuali su minori. L'obbligo di fornire informazioni alle autorità civili viene meno solo quando la vittima o suoi parenti sono contrari alla denuncia agli organi civili competenti e, nello stesso tempo, se tale omissione della denuncia sia permessa dalla legge. In questo caso, è necessario annotare accuratamente e documentare le ragioni dell'omissione della denuncia, mentre la vittima, oppure i suoi familiari, deve firmare tale documento.

36. Se gli organi statali stanno già indagando sul caso in base ad una denuncia, la Chiesa collabora attivamente con loro. La procedura ecclesiale è comunque autonoma e indipendente da quella civile.

V. INFORMAZIONI AL PUBBLICO

37. Al fine di proteggere le vittime e le comunità, tenendo conto della legislazione canonica e civile, in particolare in materia di protezione dei dati personali, è necessario informare in modo appropriato l'opinione pubblica del caso di violenza sessuale. Nell'informare il pubblico è necessario, al fine di evitare ulteriori danni, serbare un equilibrio tra la necessità di trasparenza e la tutela della privacy. I procedimenti riservati alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* sono sottoposti al segreto pontificio (cfr. art. 30 SST).

VI. AIUTO

Aiuto alla vittima

38. La Chiesa rispetta la dignità della vittima. Per lei e per la sua famiglia, è importante che le si creda, che l'autore del reato ammetta la colpa e che la Chiesa renda possibile un aiuto terapeutico, pastorale e di altro tipo. Questo aiuto dipende dalle necessità concrete ed entrano in considerazione anche le forme di assistenza offerte al di fuori dell'ambiente ecclesiale. La Chiesa offre aiuto alla vittima anche quando il caso è prescritto o l'autore del reato è già morto. Nel determinare la forma concreta di aiuto è competente il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore.

39. La vittima ha il diritto di esercitare, durante il giudizio penale, l'azione contenziosa per il risarcimento dei danni ad essa causati dal delitto. (cfr. cann. 128, 221, 1718 § 4 e 1729-1731 del CIC).

Aiuto alle istituzioni ecclesiastiche e alle parrocchie interessate

40. Tenendo conto della specificità di ogni singolo caso, il Vescovo del luogo o il Superiore Maggiore incontra e discute con i rappresentanti delle parrocchie o delle altre istituzioni, in cui il reato si è verificato. Se necessario, il Vescovo o il Superiore Maggiore può chiedere la collaborazione anche di un esperto che aiuti a rielaborare il trauma che ha segnato la comunità dei fedeli.

Aiuto al colpevole

41. Il Vescovo del luogo può chiedere al chierico di sottoporsi ad un percorso di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la sua disponibilità a condotte riparative.

VII. PREVENZIONE

Protezione dei minori

42. La Chiesa deve garantire le condizioni che permettono che l'educazione e la formazione nelle parrocchie e nelle istituzioni ecclesiali si svolgano in un ambiente sicuro e per questo motivo sceglie e verifica con attenzione il proprio personale. Ai chierici, agli insegnanti e ai

formatori offre una formazione continua nel campo della sessualità, della maturazione umana ed emotiva e della capacità di stabilire sane relazioni interpersonali, nonché circa gli elementi fondamentali per riconoscere i segnali della presenza di una violenza sessuale. A tal fine, la Chiesa prepara anche dei programmi di prevenzione adeguati.

Formazione dei chierici diocesani e religiosi

43. I Vescovi, i Superiori Maggiori e gli altri responsabili della formazione dei chierici sono responsabili del corretto discernimento della vocazione e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati al diaconato permanente, al sacerdozio e alla vita consacrata. I formatori devono aiutare i candidati all'integrazione della propria sessualità e scoprire eventuali anomalie in questo campo.

44. I formatori devono provvedere in tempo ad aiutare i candidati che presentino un'eventuale anomalia. Se questi non riescono a superarla, devono essere dimessi dall'iter formativo.

45. I formatori devono scambiarsi informazioni su tali candidati al diaconato permanente, al sacerdozio e alla vita consacrata che passano da una istituzione ecclesiale ad un'altra, e devono essere particolarmente prudenti in una loro eventuale riammissione.

Accompagnamento dei chierici

46. Il Vescovo accompagna e tratta i suoi chierici come padre e fratello, curando con attenzione la loro formazione continua, nella quale egli dà valore all'importanza della preghiera e di un mutuo rapporto fraterno, soprattutto nei primi anni dopo l'ordinazione. Questa formazione deve comprendere la conoscenza della problematica degli abusi sessuali, affinché i sacerdoti giovani siano consapevoli della responsabilità personale per le loro azioni secondo il diritto canonico e civile, e riconoscano i segni di possibili abusi nei confronti dei minori.

La CES ha adottato le *Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, di membri di vita consacrata e di altri operatori ecclesiali nella Chiesa slovena* durante la 68^a Assemblea ordinaria svoltasi il 17 settembre 2012 a Koper e secondo le raccomandazioni ricevute tramite la Nunziatura apostolica in Slovenia al 20 gennaio 2014. Le *Linee guida* quali avranno efficacia giuridica dopo la conferma della *Santa Sede*.

Predlog: La CES ha adottato le *Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, di membri di vita consacrata e di altri operatori ecclesiali nella Chiesa slovena* durante la 78^a Assemblea straordinaria svoltasi il 10 marzo 2014 a Ljubljana. Le *Linee guida* quali avranno efficacia giuridica dopo la conferma della *Santa Sede*.

Rev. p. dr. Tadej Strehovec OFM
Segretario Generale della CES

S. E. Mons. Andrej Glavan
Presidente della CES